



# **COMUNEDI MESTRINO**

## **PROVINCIA DI PADOVA**

### **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ENTI - GRUPPI - ASSOCIAZIONI**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 35 DEL 29 LUGLIO 2003.**

# INDICE

## Capo I - DISCIPLINA GENERALE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Osservanza
- Art. 3 – Finalità degli interventi
- Art. 4 – Soggetti ordinari
- Art. 5 – Soggetti Straordinari

## Capo II – CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE

- Art. 6 - Attività socio-assistenziali
- Art. 7 – Attività culturali
- Art. 8 – Promozione della pratica sportiva, attività ricreativa e tempo libero

## Capo III – CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

- Art. 9 – Criteri per la concessione di contributi annuali ricorrenti ad enti, gruppi ed associazioni.
- Art. 10 – Contributi per manifestazioni ed iniziative specifiche
- Art. 11 - Interventi straordinari
- Art. 12 – Procedura per la concessione dei contributi
- Art. 13 – Competenze
- Art. 14 – Erogazione dei contributi
- Art. 15 – Natura dei contributi
- Art. 16 – Condizioni generali che regolano la concessione di contributi
- Art. 17 – Patrocinio del Comune
- Art. 18 – Pubblicità degli interventi

## Capo V – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 19 – Albo dei beneficiari
- Art. 20 – Interventi esclusi dal presente Regolamento
- Art. 21 - Abrogazione

## **Capo I**

### **Disciplina generale**

#### **Art. 1- Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura a enti ed associazioni da parte del Comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti per dare attuazione all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, assicurando la massima trasparenza dell'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità di Mestrino e non.

Restano salvi i criteri, le forme e le diverse modalità di erogazione relativamente agli interventi di natura assistenziale gestiti dal Settore dei Servizi Sociali.

#### **Art. 2 – Osservanza**

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabiliti dal presente regolamento è condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di cui al precedente articolo.

2. La conformità delle procedure e dei provvedimenti alla presente disciplina deve risultare dagli atti adottati con espresso richiamo alle norme cui gli stessi si riferiscono.

#### **Art. 3 - Finalità degli interventi**

1. Fermo restando quanto stabilito nel regolamento sulla partecipazione e sulla iscrizione all'Albo comunale delle associazioni, il Comune può intervenire con la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici a enti, gruppi ed associazioni non aventi scopo di lucro, nei limiti delle risorse disponibili, nell'osservanza dei criteri stabiliti nel presente regolamento, al fine di assicurare:

- a) la promozione di attività finalizzate all'istruzione, all'educazione e alla formazione;
- b) la promozione della pratica dello sport e di attività ricreative del tempo libero;
- c) lo sviluppo delle libere forme associative;
- d) la promozione delle attività culturali nonché di dibattiti, convegni, seminari su argomenti di pubblico interesse;
- e) attività di protezione civile;
- f) la cooperazione e la solidarietà nazionale ed internazionale;
- g) la promozione delle attività produttive locali;
- h) le attività di promozione sociale di cui alla L. 328/2000.

2. L'indicazione di cui al comma precedente non ha tuttavia carattere tassativo, non escludendo le attività non previste analiticamente ma che, per le loro finalità, siano a quelle citate riconducibili.

#### **Art. 4 – Soggetti ordinari**

1. La concessione di contributi, sovvenzioni e sussidi che può essere a seconda dei casi anche regolata da apposito disciplinare, è disposta a favore di:

a) enti, gruppi ed associazioni riconosciute e non, aventi sede nel territorio comunale, che svolgono in via continuativa attività o che organizzano specifiche iniziative o manifestazioni a beneficio della popolazione del Comune e non (es. art. 5 del presente Regolamento);

b) enti pubblici, per le attività che gli stessi effettuano a beneficio della popolazione del Comune;

c) associazioni riconosciute e non, gruppi e comitati, aventi sede nel territorio comunale, che effettuano iniziative e svolgono attività, previamente concordate con l'Amministrazione comunale, mediante appositi disciplinari o convenzioni, a vantaggio della popolazione del Comune.

2. Le associazioni ed i gruppi di cui al comma 1, lett. a) e c) possono accedere ai contributi comunali previa iscrizione all'apposito albo comunale delle associazioni.

3. Oltre alle domande di contributo avanzate dai soggetti indicati, operanti nel territorio comunale, potranno essere prese in considerazione le richieste di contributo presentate da associazioni, persone giuridiche, gruppi, etc. che, pur non avendo sede nel territorio Comunale, svolgano la loro attività anche nell'interesse della popolazione residente;

#### **Art. 5 – Soggetti straordinari**

1. In casi particolari, l'attribuzione di contributi economici può essere effettuata ad enti e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative di aiuto e solidarietà verso comunità italiane colpite da calamità od altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune esprima i valori civili, morali, culturali e sociali della comunità da esso rappresentata.

2. E' inoltre possibile assegnare contributi a sodalizi temporanei, di associazioni, gruppi, enti, appositamente costituiti, eventualmente con la partecipazione dell'Amministrazione Comunale, per l'organizzazione e lo svolgimento di iniziative e manifestazioni che richiedono, per le dimensioni e la complessità delle medesime, la compartecipazione di più soggetti, chiamati a svolgere, in collaborazione con altri, limitatamente alla singola iniziativa, anche attività estranee, all'oggetto sociale o alle finalità costitutive. Tali soggetti dovranno aver indicato, quale oggetto dell'attività dell'associazione temporanea, l'organizzazione e lo svolgimento della particolare iniziativa o manifestazione.

### **CAPO II**

#### **Contributi per la promozione delle attività sociali, culturali, ricreative e sportive**

##### **Art. 6- Attività socio – assistenziali**

Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere le attività socio – assistenziali sono destinati ad incentivare iniziative di carattere umanitario e/o sociale proposte da enti e associazioni che rivestono direttamente od indirettamente interesse per la cittadinanza e che abbiano finalità compatibili con gli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione Comunale.

##### **Art. 7 - Attività culturali**

Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere le attività culturali sono in particolare destinati a enti, gruppi ed associazioni che, previo accordo con l'Amministrazione comunale: effettuino servizi ed iniziative culturali destinate alla popolazione locale;

- organizzino nel Comune, convegni, seminari di studi, mostre, esposizioni, rassegne ed altre manifestazioni aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali che abbiano rilevante interesse per la comunità e concorrano in misura notevole alla sua valorizzazione;
- organizzino e sostengano la realizzazione nel Comune di attività teatrali, musicali, letterarie ed altre manifestazioni di particolare pregio culturale ed artistico;
- organizzino attività che, attraverso manifestazioni, rievocazioni storiche, esibizioni, gruppi folcloristici conservino e valorizzino antiche tradizioni storiche e culturali locali;
- promuovano l'organizzazione di feste religiose tradizionali in occasione della ricorrenza del Santo Patrono o di altre manifestazioni religiose comprese nelle tradizioni locali.
- Sono escluse le iniziative esclusivamente rivolte ai soli associati del sodalizio o i cui proventi siano destinati esclusivamente al privato promotore;

##### **Art. 8 - Promozione della pratica sportiva, attività ricreative e tempo libero**

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport di base e dilettantistico, con particolare attenzione alla formazione educativa e sportiva dei giovani.

2. Il Comune promuove inoltre le attività fisico-motorie praticate dai giovani, dalle famiglie e dagli anziani residenti nel Comune organizzati da enti e associazioni, anche disponendo interventi a sostegno delle iniziative promosse dalle associazioni, comitati o gruppi liberamente costituiti per l'effettuazione di attività ricreative del tempo libero.

3. Il Comune può concedere contributi una-tantum alle associazioni per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza, anche internazionale, che possano concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

### **CAPO III**

#### **Condizioni generali di concessione**

#### **Art. 9 - Criteri per la concessione di contributi annuali ricorrenti ad enti, gruppi ed associazioni.**

1. L'Amministrazione Comunale adotta i criteri per l'assegnazione dei contributi annuali per concorrere al finanziamento delle attività di enti, gruppi ed associazioni nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento e conformi alle finalità statutarie, in relazione ai benefici che derivano alla Comunità locale.

2. In particolare la concessione di contributi annuali ricorrenti ad enti, gruppi ed associazioni avviene nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) rilevanza dell'attività, dell'iniziativa o della manifestazione per la quale viene richiesto il contributo, ai fini della promozione civile, sociale, culturale ed economica della comunità;
- b) assenza di fini di lucro in capo al richiedente o ai singoli associati.
- c) attinenza e coerenza con i programmi dell'Amministrazione Comunale;
- d) rilevanza territoriale, nel senso della maggiore o minore possibilità che l'attività o l'iniziativa ha di coinvolgere o suscitare interesse nella popolazione residente;
- e) qualità e quantità dei soggetti che aderiscono;
- f) rappresentatività del soggetto destinatario del contributo rispetto al territorio ed ai programmi dell'Amministrazione Comunale;
- g) rapporto tra costo sostenuto o presunto e risultato conseguito;
- h) entità del contributo e realizzazione dell'attività stessa in relazione anche alle disponibilità finanziarie del soggetto richiedente;

#### **Art. 10- Contributi per manifestazioni ed iniziative specifiche**

L'attribuzione di contributi ad enti, gruppi ed associazioni, come indicati negli artt. 4 e 5 per concorrere alla realizzazione di particolari manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente la comunità locale, può essere disposta in conformità ai criteri definiti dall'articolo precedente, sulla base di un piano di spesa preventivo e di eventuale progetto di organizzazione e gestione dell'iniziativa o della manifestazione concordato con l'Amministrazione Comunale ed approvato con apposito provvedimento di Giunta Comunale

#### **Art. 11 – Interventi straordinari**

1. Per attività ed iniziative non disciplinate nei precedenti articoli, che abbiano carattere straordinario, promosse nell'interesse della comunità locale e per le quali sussistano ragioni tali da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

2. In tale caso si applicano in via analogica le disposizioni previste nei precedenti articoli.

## **Art. 12 – Procedura per la concessione dei contributi**

1) La richiesta per le concessioni di contributi, indirizzata al Sindaco, dovrà essere presentata entro il 30 Giugno di ciascun anno, in relazione alle attività svolte ed alle iniziative e manifestazioni o programmi di manifestazioni realizzate nell'anno precedente e dovrà indicare:

- a) natura giuridica del soggetto richiedente, gli estremi fiscali, con l'indicazione della persona abilitata ad esercitare nei confronti dei terzi la rappresentanza del soggetto richiedente, ad eccezione dei casi in cui questi dati siano già in possesso dell'Ente;
  - b) la modalità per la liquidazione del contributo;
  - c) l'importo del contributo richiesto;
  - d) la descrizione dell'attività, dell'iniziativa o del programma di iniziative per le quali si chiede il sostegno dell'Amministrazione;
  - e) il piano finanziario dell'iniziativa o del programma di iniziative ripartito nelle voci di entrata e spesa, con l'indicazione degli eventuali contributi, anche in beni e/o servizi, di altri soggetti pubblici e/o privati;
  - f) i fini di cui all'art. 3 che con l'attività si sono voluti perseguire e l'indicazione degli obiettivi che si sono realizzati;
  - g) il regime fiscale cui è soggetto il contributo.
- e) la sottoscrizione del legale rappresentante del richiedente.

2) Alla richiesta dovrà essere allegata copia del bilancio di previsione e copia dell'ultimo rendiconto approvato. Nel caso in cui l'Ente, l'Associazione o il Gruppo non sia obbligato ad approvare il bilancio preventivo o consuntivo, sarà sufficiente la produzione di apposita relazione dettagliata con evidenziati i costi e le entrate sostenute per l'attività sociale nell'anno precedente e l'eventuale modalità di utilizzazione di contributi precedentemente concessi.

3) In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, le richieste saranno accantonate e prese in esame solo nei limiti delle eventuali disponibilità residue, dopo la liquidazione dei contributi ai soggetti che hanno presentato la richiesta nei termini.

## **Art. 13 - Competenze**

1. Le richieste di contributo saranno istruite dal competente Ufficio Servizi Sociali ed accolte mediante deliberazione della Giunta Comunale, quando sono oggetto d'un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma o del vantaggio economico stabilito, senza costituire impegno per gli esercizi futuri oppure con deliberazione del Consiglio Comunale, quando costituenti impegno anche per gli esercizi futuri;

2. Sarà data la precedenza, nell'ambito delle risorse disponibili, alle iniziative ed alle manifestazioni eventualmente o precedentemente concordate con l'Ente, attinenti e coerenti con i programmi dell'Amministrazione Comunale.

3. La Giunta si riserva comunque la facoltà di istituire con il PEG, appositi capitoli di spesa, da destinare a specifiche iniziative o manifestazioni, o per assegnare, in casi del tutto eccezionali, contributi a propria discrezione, indipendentemente dalla presentazione di domande da parte dei soggetti di cui all'art. 4 e 5 del presente Regolamento.

## **Art. 14 – Erogazione dei contributi**

1. L'entità dei contributi da liquidare verrà determinata, sulla base dei criteri di cui all'art. 9 del presente Regolamento, con specifico provvedimento di Giunta Comunale entro il 31 Dicembre di ciascun anno, con riferimento alle attività, alle manifestazioni ed alle iniziative organizzate e gestite nell'anno precedente. L'entità del contributo concesso potrà variare, in relazione all'importo richiesto, dallo 0 al 100%, nell'ipotesi prevista dall'art. 10 del presente regolamento.

2. In casi particolari, in relazione alle disponibilità finanziarie del richiedente, opportunamente documentate, rapportate all'entità della spesa per l'attività o l'iniziativa da effettuare, potrà essere concesso un anticipo sull'importo del contributo richiesto, fino ad un massimo del 50%. In tal caso, la richiesta, corredata, in quanto compatibili con la specialità del caso, dai documenti di cui all'art. 12, comma 1, dovrà essere presentata almeno 40 giorni prima dell'inizio dell'attività da finanziare ed il contributo sarà erogato entro 15 gg dall' inizio dell'attività da finanziare, con provvedimento di Giunta Comunale. In sede di conguaglio, con deliberazione di G.C., si provvederà a liquidare il rimanente 50% o la diversa somma risultante dall'esame dell'attività svolta ai sensi del comma 1 del presente articolo.

### **Art. 15 – Natura dei contributi**

1. Gli interventi del Comune relativi alle attività, alle manifestazioni ed alle iniziative poste in essere dai soggetti di cui agli artt. 4 e 5 del presente Regolamento possono consistere in:

- a) assegnazione di contributi finanziari;
- b) assunzione di spese per l'acquisto di beni e forniture a sostegno dell'attività;
- c) concessione gratuita o a tariffa agevolata di strutture, locali, attrezzature di proprietà del Comune o servizi secondo quanto stabilito dal Regolamento per l'uso di strutture, locali ed attrezzature del Comune. Il valore monetario della concessione, come determinato ai sensi del citato regolamento, concorre a stabilire l'importo complessivo del contributo.
- d) concessione del patrocinio oneroso, come determinato dall'art. 17 del presente regolamento.

2. I contributi concessi, sono soggetti ad imposizione fiscale nei casi e nei modi previsti dalla legge.

### **Art. 16 - Condizioni generali che regolano la concessione dei contributi**

1. Il Comune, nel momento in cui a qualsiasi titolo concede un contributo economico, rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra enti e nei confronti di soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

2. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari o vantaggi economici, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti e associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti dallo stesso nominati. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi concessi e non ancora corrisposti e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca.

3. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato. Nell'ipotesi di cui all'art. 15, comma 1, lett. c) il concessionario si assume ogni responsabilità per i danni eventualmente arrecati alle apparecchiature affidate.

4. L'erogazione di contributi ai soggetti beneficiari individuati nel presente Regolamento, sono compatibili con sovvenzioni che gli stessi possono ricevere da enti pubblici o da privati, per le medesime finalità; la somma dei vari contributi non può superare le spese sostenute, e di ciò dovrà essere rilasciata apposita attestazione a cura dei beneficiari: in caso contrario, il contributo comunale sarà proporzionalmente ridotto.

### **Art. 17 - Patrocinio del Comune**

1. L'Amministrazione Comunale, con formale provvedimento deliberativo della Giunta Comunale, può concedere il patrocinio per iniziative o manifestazioni che assumono un particolare interesse per la comunità, in base ai criteri indicati al comma 2 dell'art. 9.

2) Il patrocinio può essere:

a) oneroso, quando comporta a carico del Comune una spesa o un mancato introito e si può sostanziare, in via esemplificativa, in :

- stampa di manifesti o volantini a carico dell'Amministrazione Comunale;
- fornitura di indirizzari;
- concessione di locali e spazi per riunioni e manifestazioni;
- esenzioni dalla imposta sulle affissioni e sulla pubblicità ai sensi dell'art. 17 del D.Lgt. n. 507/1993;
- messa a disposizione gratuita di apparecchiature tecniche (impianto di microfonazione, lavagna luminosa, impianto di registrazione, ecc.). Trova applicazione in questo caso quanto disposto dal Regolamento per l'uso di locali e strutture pubbliche in materia di responsabilità per danni cagionati ad apparecchiature affidate in uso.
- collaborazione di personale del Comune nell'organizzazione della manifestazione o dell'iniziativa, compatibilmente con le esigenze d'ufficio e previa intesa con i competenti responsabili di Area.

b) non oneroso quando consiste semplicemente nella possibilità di spendere il nome dell'Amministrazione ed eventualmente il logo della medesima senza che per l'amministrazione derivino oneri di alcuna sorta.

c) completo quando comprende entrambe le evenienze di cui lett. a) e b).

3) La richiesta di patrocinio va presentata al Sindaco, mediante apposita domanda scritta da inoltrare almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione o dell'iniziativa per la quale viene richiesto, specificando eventualmente di quali benefici od agevolazioni si intende usufruire. Alla richiesta il Comune dovrà dare risposta entro 15 giorni dall'inizio della manifestazione.

## **Art. 18 - Pubblicizzazione degli interventi**

Gli enti, i gruppi e le associazioni che ricevono a qualsiasi titolo contributi da parte del Comune sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali manifestano all'esterno le loro attività o specifiche iniziative, che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

## **CAPO V**

### **Disposizioni finali**

#### **Art. 19 – Albo dei beneficiari**

1. E' istituito l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici di natura economica a carico del bilancio.

2. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 maggio, a cura del Settore Finanziario. Per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata anche la disposizione in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni di cui al comma 1.

3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino: per quanto attiene alle modalità di consultazione ed al rilascio di copia si rinvia a quanto previsto dal vigente regolamento comunale di accesso agli atti.

4. L'amministrazione comunale ne assicura comunque la massima facilità di accesso e pubblicità, anche per via telematica.

#### **Art. 20 – Interventi esclusi dal presente regolamento**

1. Restano esclusi dal presente regolamento in quanto soggetti ad autonoma disciplina i seguenti interventi:

- a) sussidi socio-assistenziali;
- b) interventi di assistenza sociale;



- c) interventi di diritto allo studio;
- d) contributi ad enti scolastici, scuole materne private, etc....;
- e) contributi a persone fisiche;

2. Sono esclusi dalle presenti norme le concessioni di benefici di scarso valore economico legate a funzioni di rappresentanza quali: coppe, trofei, medaglie, pubblicazioni, per i quali la Giunta comunale delibera di volta in volta.

#### **Art. 21 – Abrogazione**

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra norma con esso incompatibile.